

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio.

TITOLO II Fase II

Articolo 4 – Studi, ricognizioni, indagini e attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune

L'oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti, nella Fase II che è iniziata il 1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e le attività propedeutiche, nonché gli studi finanziari relativi alla realizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovrà concludere entro 3 anni.

I suddetti lavori comportano, in particolare:

- a) la redazione del progetto definitivo;
- b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;
- c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative;
- d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalità di concessione della parte comune;
- e) attività propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione;
- f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.

Articolo 5 – Commissione Intergovernativa (CIG)

Con la entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione Bilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale del 30 aprile 2004 diviene Commissione Intergovernativa (CIG).

Alla CIG è attribuito, oltre a quanto già previsto dal Memorandum, il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi.